

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1745

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2007 (*)

Corresponsione di borse di studio ai medici ammessi alle
scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici
dal 1983 al 1991

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - In relazione alla formazione dei medici specialisti in discipline mediche, in particolare in merito ai corsi per i relativi diplomi di specializzazione, le direttive 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che vanno sistematicamente coordinate con la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, ed infine con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che le abroga e le sostituisce tutte, hanno prescritto che le attività di formazione, rese sia a tempo ridotto che tempo pieno, devono costituire oggetto di «adeguata remunerazione».

In particolare l'articolo 16 della richiamata direttiva 82/76/CEE indicava agli Stati membri della Comunità, quale termine ultimo per l'adeguamento delle normative nazionali e conseguentemente ai principi in essa statuiti, la data del 31 dicembre 1982.

Tuttavia il legislatore italiano sino al 1991 ha disatteso le perentorie disposizioni comunitarie: i medici iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991 hanno continuato a non percepire alcuna remunerazione durante l'espletamento delle attività di formazione specialistica (paradossalmente pagando l'iscrizione a dette scuole) e delle prestazioni mediche che venivano comunque correlate alla frequenza dei corsi.

In merito a quanto esposto la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana) indicava come la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi incombenti in forza del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Soltanto con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale in merito al riordino dell'accesso e delle relative modalità formative alle scuole di specializzazione in medicina, disponeva a favore dei medici specializzandi borsa di studio annuale di lire 21.500.000 prevedendo però l'introdotta disposizione a decorrere dall'anno accademico 1991-92 (articolo 8 del citato decreto legislativo) escludendo ingiustamente dal diritto i colleghi iscritti ai corsi di specializzazione degli anni dal 1983 al 1991.

Visto il ritardo e comunque la parziale attuazione delle direttive comunitarie, i provvedimenti adottati dall'amministrazione sono stati dichiarati illegittimi in aperto contrasto con le direttive comunitarie, sia dai Tribunali amministrativi regionali che dal Consiglio di Stato, a definizione dei contenziosi instaurati da medici esclusi.

In seguito l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito una borsa di studio omnicomprensiva di 13 milioni di lire ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato e ciò forfezatamente per tutta la durata del corso.

Anche questo provvedimento non collima però con i pronunciamenti enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che con la sentenza del 25 febbraio 1999, nella causa C-131/97, ha statuito che l'obbligo statuito in sede europea di retribuire adeguatamente i periodi formativi dei medici specializzandi deve intendersi incondizionato e sufficientemente preciso, tanto che il giudice nazionale debba considerarsi tenuto nelle applicazioni nazionali a quanto previsto dalle direttive europee.

Successivamente con sentenza del 3 ottobre 2000, nella causa C-371/97, il supremo organo di giustizia comunitaria precisava al-

trèsì che l'obbligo di retribuzione del periodo relativo alla frequentazione dei corsi di specializzazione in medicina deve ritenersi incondizionato e preciso per la formazione resa sia a tempo parziale sia a tempo pieno.

A completamento di questa anamnesi legislativa, si cita il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, che prevede l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in specifico contratto di formazione-lavoro con conseguente trattamento economico annuo, onnicomprensivo, determinato con decreto ministeriale ogni tre anni pur escludendosi un'applicazione retroattiva.

Pertanto le direttive comunitarie e le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, riconoscono in maniera indiscussa il diritto alla remunerazione dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione in medicina dal 1983 al 1991, come già previsto nell'articolo 36 della Costituzione (*).

A tutt'oggi né lo Stato italiano né amministrazioni centrali o periferiche si sono attivate sulle indicazioni delle direttive comunitarie e delle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dei medici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 al 1991, come contestualmente non si è provveduto a dare esecuzione alle sentenze degli organi di giustizia amministrativa che avevano annullato i provvedimenti di carattere generale in quanto contrastanti con le disposizioni richiamate, estendendo l'efficacia *erga omnes* e non solo nei confronti dei ricorrenti dei provvedimenti resi.

Si è verificata quindi violazione e conseguente lesione di diritto pienamente riconosciuto dalla normativa comunitaria ed interna, e lesioni dei legittimi interessi dei me-

dici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 al 1991 lesi dal mancato recepimento delle decisioni della giustizia comunitaria.

Sta allo Stato italiano l'obbligo morale ancor prima che giuridico di attuare pienamente le direttive comunitarie e di adeguarsi alle decisioni degli organi di giustizia comunitari, esimendosi dall'addurre l'intervento di presunte decadenze o prescrizioni di tali diritti che sono sempre esercitabili sino a che lo Stato interessato, in questo caso il nostro, non attui completamente e come previsto dai trattati europei le norme comunitarie; non si dimentichi inoltre che i diritti *de quibus* sono riconosciuti in modo chiaro ed esaustivo dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del febbraio 1999 e dell'ottobre 2000.

Sul piano giurisprudenziale si registrano sentenze rese da:

tribunale di Roma II sezione civile del 28 giugno 2006 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, previo riconoscimento operato dal giudicante alle direttive comunitarie interessate del carattere di direttiva *self-executing* (in virtù del quale pur non essendovi stato integrale recepimento da parte del nostro Stato, la direttiva ha comunque potere di esplicare effetti, non richiedendo per la sua attuazione ulteriori previsioni e disposizioni da parte dello stato membro) è stata condannata a corrispondere a ciascuno degli attori la somma di euro 33.311,46 oltre gli interessi legali;

tribunale di Messina II sezione civile, del 21 novembre 2006, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero della salute, il Ministero del tesoro e l'Università degli studi di Messina sono stati solidalmente condannati al pagamento della somma di euro 6.713,94 per la durata legale dei corsi di specializzazione in medicina dei medici iscritti ai corsi

(*) «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»

di specializzazione dal 1983 al 1991, compresi interessi legali.

In ultimo l'Autorità giudiziaria ha emesso sentenza in favore di altri 750 medici specializzati tra gli anni 1983-1991 per un ammontare di 34.000.000 di euro (sentenza 1° dicembre 2006).

Il presente disegno di legge vuole risolvere definitivamente quanto esposto attraverso l'adeguamento pieno ed incondizionato alle normative comunitarie europee, sanando così l'imponente contenzioso promosso dai

medici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 al 1991, modulando quindi notevolmente a favore delle casse dello Stato l'onere finanziario.

Si evidenzia che la materia *de qua* ha già costituito oggetto di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura (Atto Senato n.933) e di ordine del giorno (G22.202) accolto dal Governo nella seduta n. 309 del 20 dicembre 2002, in sede di manovra finanziaria 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Riconoscimento economico retroattivo
del periodo di formazione)*

1. Ai medici ammessi presso le scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato in qualunque forma nonché in sede giudiziaria civile domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfetario, borsa di studio annua onnicomprensiva pari a euro novemila. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria. Restano a carico dell'interessato le eventuali spese legali fin qui sostenute.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio presso la scuola di specializzazione in medicina a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa auto-certificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il

quale, a pena di decadenza, deve essere precisata e trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 1, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono sospesi ed abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 60 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2008-2010, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. La restante parte degli importi dovuti di cui al comma 4 può essere riconosciuta, a scelta dell'interessato, anziché in forma di crediti d'imposta, mediante tre anni di versamenti contributivi relativi al profilo professionale e relativo onere contributivo pensionistico attualmente ricoperto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10.000.000 di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

